



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
 SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del magistrato Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile n. 34482/16 R.G. promossa

Oggetto: obbligazioni -
assicurazione

da

ALLIANZ SUISSE VERSICHERUNGS – GESELLSCHAFT AG, con sede legale a 8304 Wallisellen - Zurigo (Svizzera), **ALLIANZ s.p.a. (già Allianz Subalpina s.p.a.)**, con sede legale a Trieste, e **U.C.I. – UFFICIO CENTRALE ITALIANO**, con sede legale a Milano (avv.

;

- ATTRICI

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a., con sede a Bologna (prof. avv.

- CONVENUTA

s.r.l., con sede a Misterbianco (Catania);

- CONVENUTA

T - **Silvestro**, residente a Troina (EN);

- CONVENUTO

* * *

Oggetto del processo: obbligazioni - assicurazione.

* * *

CONCLUSIONI

Per le **attrici**:

<<- In via principale nel merito: condannare i convenuti in solido a qualunque titolo, originario o derivativo ed anche di regresso, rivalsa o arricchimento al pagamento di Euro 660.000,00 oltre interessi in favore di Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG o, in alternativa, a UCI o, ancora in alternativa, ad Allianz S.p.A.;

- in ogni caso con spese e compensi di causa rifiusi>>.

Per **UnipolSai Assicurazioni s.p.a.**:

<<Senza accettazione del contraddittorio su eventuali domande nuove così precisa: dichiararsi la nullità della citazione per le ragioni esposte nella 3° memoria art 183 6° co c.p.c.; in subordine, accertarsi e dichiararsi la prescrizione del diritto esercitato dagli attori in questo processo; in via ulteriormente subordinata, respingersi nel merito la domanda attorea con rigetto delle eventuali domande riconvenzionali trasversali proposte contro UNIPOL-SAI; in ogni caso, con vittoria delle spese>>.

Per **s.r.l.**:

<<Come da comparsa di costituzione e risposta>>

e dunque

<<5) Chiamata in garanzia

L'odierna concludente, all'epoca di fatti, aveva in essere un contratto di assicurazione - polizza n. 89266527428 (documento n. 2) - con la Società MEIE ASSICURAZIONI s.p.a. (oggi, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a.), dalla



quale intende essere manlevata e tenuta esente da ogni (non temuta) statuizione contraria in ordine alla domanda attorea.

Chiede, quindi, che il Giudice ne autorizzi la chiamata in garanzia, fissando all'uopo una nuova udienza per consentire la citazione nel rispetto dei termini previsti dal Codice di rito.

[...]

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

- in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda e/o dell'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dell'art. 163 c.p.c.;

- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del giudizio per l'avvenuta consumazione del diritto delle Società attrici di ricevere -in via di rivalsa, regresso e/o arricchimento- la somma di € 660.000,00;

- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare che il diritto di ricevere delle Società attrici di ricevere -in via di rivalsa, regresso e/o arricchimento- la somma di € 660.000,00 è prescritto per decorso del relativo termine;

- in subordine, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto.

Con riserva di chiedere ulteriori mezzi istruttori e depositare nuovi documenti.

Con vittoria di spese e compensi>>.

Per **Silvestro:**

come da foglio cartaceo prodotto all'udienza di precisazione conclusioni e poi in telematico, e dunque:

<<Preliminarmente ribadisce:

1) ogni eccezione, richiesta e domanda (anche di garanzia) formulata con la comparsa di costituzione depositata il 17/06/2016;

2) l'adesione alle eccezioni di prescrizione formulate dagli altri convenuti in ordine alle domande ex adverso azionate dagli attori, giusto quanto dedotto e precisato con memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. dep. il 30/01/2017;

3) la richiesta di ammissione della prova per testi formulata, a prova diretta, con le memorie ex art. 183 n. 2 c.p.c. dep. il 28/02/2017 e, a prova contraria, con le memorie di replica ex art. 183 n. 3 c.p.c. dep. il 23/03/2017, con la propria revoca, in punto de quo, dell'ordinanza denegativa e con riserva di gravame.

Al fine, fa espresso rinvio ai contenuti dei predetti scritti difensivi, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti.

In subordine, precisa le proprie conclusioni, riportandosi a quelle formulate con la comparsa di costituzione dep. il 17/06/2016, come precisate con le memorie ex art. 183 n. 1 c.p.c. dep. il 30/01/2017 ...>>.

e dunque, anche come da comparsa di costituzione e risposta:

<<Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice dell'On.le Tribunale adito, reiectis adversis:

a) - ritenere e dichiarare irricevibili, improcedibili, improponibili, inammissibili e comunque infondate, con ogni legale formula, le domande proposte dagli attori nei confronti dell'odierno comparente;

- con vittoria di spese e compensi del giudizio a favore dell'odierno comparente ed a carico degli attori pel caso di loro soccombenza;

b) *in subordine, ove accertato il diritto degli attori ad ottenere rimborso di somme, riconoscerle nei limiti del giusto e del provato, tenendo l'odierno comparente indenne e garantirlo, ai sensi dell'art. 1917 -I comma- c.c., dalla UNIPOL-SAI Assicurazioni S.p.A. da ogni spesa, anche di giudizio, e danno;*

c) *in ogni caso, a prescindere da ogni statuizione sul merito della causa, anche in ordine alla responsabilità nella causazione del sinistro e nell'obbligo di rivalsa, e, pertanto, anche pel caso di soccombenza dell'odierno comparente, condannare per le ragioni anzidette, ex art. 1917 -III comma- c.c., la compagnia*



UNIPOL-SAI Assicurazioni S.p.A. al pagamento a favore dello stesso odierno
comparsante delle spese sostenute e sostenende per resistere alla domanda ex
adverso promossa dagli attori>>.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

All'origine della presente causa vi è un incidente stradale con esito mortale, verificatosi intorno alle ore 0,20 il **29 giugno 1999** sull'Autostrada del Sole, direzione sud, tratto Roma – Napoli, nel territorio del comune di Anagni (FR), cui fece seguito un processo civile svoltosi davanti al **Tribunale di Frosinone – sezione distaccata di Anagni**, definito dal giudice onorario con **sentenza 18 aprile 2013 n. 83**.

2.

Nell'incidente stradale perse la vita il signor Giovanni Amati che si trovava alla guida dell'autovettura Mercedes 200 E di sua proprietà.

Gli altri veicoli coinvolti nell'incidente, per quanto qui rileva, erano un autotreno Fiat (motrice con rimorchio) con targa svizzera di proprietà di Zanin Sergio Transporte GmbH condotto dal signor Sergio Pettinari (assicuratore della responsabilità civile era la compagnia svizzera Allianz Versicherung AG), e un autocarro Renault con targa italiana di proprietà della società s.r.l. condotto dal signor Silvestro (assicuratore della responsabilità civile era Meie Assicurazioni s.p.a. e oggi, a seguito di vicende societarie, UnipolSai Assicurazioni s.p.a.).

A quanto emerge dagli atti, e più precisamente dalle allegazioni e produzioni del convenuto a processo penale era stato sottoposto solo il signor Sergio Pettinaro, ossia il conducente del veicolo con targa svizzera, estraneo al presente giudizio (ma v. già Cass. 14 maggio 1977, n. 1941; Cass., 15 febbraio 1980, n. 1147).

Il processo penale per omicidio colposo (nel capo di imputazione erano richiamati gli artt. 41 e 589 c.p.) contro il signor Pettinaro si era concluso con la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, come ampiamente argomentato nella sentenza Trib. Frosinone – sezione distaccata di Anagni, 28 febbraio – 12 giugno 2017, n. 39, prodotta dalla difesa del convenuto come doc. 8.

Il giudice penale, per le ragion illustrate in quella sentenza, aveva applicato il più favorevole regime prescrizioneale introdotto dalla l. 5 dicembre 2005, n. 251 (recante Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione) che aveva modificato, a decorrere dall'8 dicembre 2005, l'art. 157 c.p. (nonché, fra gli altri, gli artt. 160 e 161 c.p.). In pratica, aveva ritenuto inapplicabile la disciplina vigente al tempo del fatto (prescrizione per l'omicidio colposo: dieci anni, o quindici in presenza di atti interruttivi ex art. 160 c.p.) stabilendo così che nel caso di specie il reato, per effetto dell'interruzione, si era prescritto dopo il decorso di sette anni e sei mesi (sei anni più diciotto mesi).

3.

La causa civile davanti al Tribunale di Frosinone (n. 212/2001 R.G.) era stata promossa dagli eredi del signor Amati i quali citarono in giudizio i proprietari e i conducenti dei due automezzi pesanti coinvolti nell'incidente, l'assicuratore Meie Assicurazioni s.p.a. nonché, ai sensi dell'art. 6, 8° co., l. 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione



dei veicoli a motore e dei natanti) l'U.C.I. Ufficio Centrale Italiano, in quanto l'autotreno Fiat era immatricolato in Svizzera.

Il proprietario e il conducente dell'autotreno svizzero, così come il proprietario dell'autocarro italiano, erano rimasti contumaci.

Si erano invece costituiti l'U.C.I., la Meie Assicurazioni s.p.a. e il signor Silvestro conducente dell'autocarro italiano, il quale aveva proposto domanda riconvenzionale (c.d. trasversale) risarcitoria unicamente nei confronti del proprietario e del conducente dell'autotreno svizzero e dell'U.C.I. chiedendone la condanna in solido.

Gli attori avevano chiesto la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da liquidarsi nella complessiva somma di lire 3.607.304.000 (euro 1.863.017,03) di cui lire 1.826.304.000 per danno economico da mancata percezione dei contributi corrisposti in vita dal signor Amati, lire 1.671.000.000 per danno morale *iure proprio*, lire 100.000.000 per danno biologico *iure proprio*, lire 10.000.000 per danni all'autovettura Mercedes 200 E.

Nell'atto di citazione si affermava tra l'altro che l'autocarro con targa italiana, che percorreva l'autostrada in direzione Napoli <<*sulla corsia di marcia lenta e parte delle ruote di destra sulla corsia di emergenza*>>, era stato violentemente tamponato dall'autotreno con targa svizzera che procedeva sulla corsia di marcia lenta; che <<*per effetto del violento tamponamento l'autocarro Renault veniva proiettato verso destra, urtava il guard-rail e, in fase di sbandamento incontrollato, attraversava le corsie di marcia per finire la corsa contro il manufatto centrale in cemento (New Jersey), costituendo ostacolo improvviso e inevitabile per la sopraggiungente autovettura Mercedes condotta dal dott. Amati*>>; che l'automobilista si era trovato <<*all'improvviso*>> l'autocarro con targa italiana <<*fermo con la parte anteriore contro il manufatto centrale in cemento (New Jersey) e posizionato in modo da formare un angolo di circa 45 gradi con l'asse stradale*>> e non aveva potuto evitare l'impatto con l'autocarro <<*le cui luci rivolte in direzione diversa da quella di provenienza dell'autovettura Mercedes, unitamente all'ora notturna, non ne consentivano il tempestivo avvistamento, nonostante il dott. Amati procedesse a velocità consentita in quel tratto di strada*>>.

L'esposizione della domanda da parte degli eredi Amati concordava dunque con la ricostruzione del sinistro operata dalla Polizia Stradale (la cui informativa è prodotta in atti, con allegati fotografici e planimetria).

4.

Come pacifico in atti (ma sul difetto di data certa dei documenti prodotti *sub* doc. 3 in allegato alla citazione, v. l'eccezione sollevata da s.r.l.), in pendenza del giudizio davanti al Tribunale di Frosinone – sezione distaccata di Anagni gli attori, ossia la vedova, signora Maria Antonietta Restaino, e i due figli del signor Amati (la figlia era minore e dunque rappresentata dalla madre) raggiunsero con U.C.I., che agiva anche in nome e per conto di Allianz Suisse s.p.a. e dell'assicurato Zanin Sergio Trasporte, una transazione alle condizioni di cui all'atto di quietanza **11 aprile 2005** per la somma di euro 460.000,00, sottoscritto dalla vedova e dal figlio maggiorenne del signor Amati, e all'omologo atto di quietanza **26 aprile 2005** per la somma di euro 200.000,00, sottoscritto dalla signora Restaino quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore.

Non è chiaro in quale momento del processo svoltosi davanti al Tribunale di Frosinone, definito come si è detto con **sentenza 18 aprile 2013 n. 83**, siano state prodotte le due quietanze: la sentenza del Tribunale di Frosinone non lo dice e non lo dicono nemmeno le attrici, neppure dopo l'eccezione di difetto di data certa *ex* art. 2704 c.c. sollevata dalla convenuta s.r.l. con riferimento alle due quietanze prodotte *sub* doc. 3 di parte attrice.



Un riferimento si coglie nel verbale 22 novembre 2005 (a quella udienza fu escusso come teste l'ispettore capo Bruno Caponi) prodotto dalla difesa di
con la seconda memoria istruttoria e verosimilmente in quello dell'udienza precedente, che però non è prodotto integralmente. Dunque, la transazione tra U.C.I. (e Alleanza Suisse) e gli attori era avvenuta prima dell'escussione dei testimoni, ed in particolare prima della deposizione (o meglio, della prima delle deposizioni) del teste Antonio Ferraro

Neppure è nota la data precisa dei pagamenti.

5.

A quella transazione rimasero estranei il proprietario e il conducente dell'autocarro italiano e l'assicuratore Meie Assicurazioni s.p.a..

6.

Come pacifico in atti, la transazione ebbe regolare attuazione.

7.

Il giudizio civile promosso davanti al Tribunale di Frosinone – sezione distaccata di Anagni è stato definito con la già menzionata **sentenza 18 aprile 2013 n. 83** di cui si riporta il dispositivo:

<<Il Tribunale di Frosinone, sezione distaccata di Anagni, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così decide:

- *dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande avanzate dalle parti attrici;*
- *rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta Silvestro;*
- *compensa interamente tra le parti le spese processuali>>.*

8.

A definizione del processo n. 212/2001 R.G. promosso da Maria Antonietta Restaino, in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore Flavia Amati, e da Dario Amati, la sentenza del Tribunale di Frosinone, che non è stata impugnata e dunque è passata in giudicato in data 3 giugno 2014 (v. la formula apposta in calce alla sentenza, doc. 4 prodotto da UnipolSai), era così motivata:

<<SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Omesso lo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 cod. proc. Civ. - come modificato dalla legge 69/2009 - e applicabile anche ai processi pendenti in primo grado, si precisa sinteticamente che con atto di citazione del 25/05/01 la Restaino conveniva in giudizio le parti in epigrafe indicate per sentirli in solido dichiarare responsabili del sinistro della strada avvenuto il 29/06/99 in cui ebbe a perdere la vita il marito Giovanni Amati allorquando il veicolo Renault, condotto dal a seguito di un urto con altro autocarro, si poneva trasversalmente all'asse stradale e la Mercedes condotta dall'Amati si scontrava violentemente con detto ostacolo.

Si costituivano in giudizio la UCI assumendo che la responsabilità era in via esclusiva del poiché eseguendo attività di accertamento era stato individuato un testimone oculare del sinistro il quale aveva riferito che l'autocarro Renault prima dell'impatto con l'altro autocarro proseguiva a zig zag tra la corsia di emergenza e quella di marcia lenta. Da detta condotta, sosteneva l'UCI, si sarebbe scatenato il sinistro.

Si costituiva la MEIE Ass.ni contestando detta ricostruzione ed affermano la responsabilità dell'autocarro svizzero.

Infine il conducente dell'autocarro Renault, assumendo l'esclusiva responsabilità dell'autocarro svizzero, svol(g)eva domanda riconvenzionale nei



confronti di proprietari e conducenti di detto mezzo chiedendone la condanna in solido all'UCI per i danni non patrimoniali e patrimoniali subiti.

Nel corso del giudizio veniva espletata prova delegata sul teste oculare Ferraro Antonio, innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, e detto teste veniva successivamente escusso da questo giudice.

In entrambe le circostanze il teste oculare, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha riferito di una condotta anomala del conducente dell'autocarro Renault che avrebbe proceduto spostandosi tra la corsia di emergenza e quella di marcia lenta ed avrebbe urtato l'autocarro svizzero.

Ritenuta la causa matura per la decisione, essendo assorbente la dichiarazione testimoniale, per quanto si dirà, la causa veniva trattenuta in decisione con termini di legge per conclusionali e repliche.

Preliminarmente va dato atto della cessazione della materia del contendere tra gli attori e l'UCI e, di conseguenza, tra i soggetti garantiti da questo.

Risulta dai documenti depositati che la compagnia designata alla trattazione dall'UCI ha corrisposto l'integrale risarcimento dei danni patiti dagli eredi dell'Amati.

Tuttavia, tale atto di valore stragiudiziale e concordato esternamente al processo tra le parti, non produce alcun effetto nel giudizio, se non la cessazione di cui si è detto, poiché non ha né valore probatorio né pone vincoli alla decisione.

Al contrario, è emerso dall'istruttoria che il _____ con la propria condotta di guida contraria alle regole del codice della strada ed alla comune prudenza, ha causato esclusivamente il sinistro.

Non può di contro invocarsi la regola posta dall'art. 149 CdS, poiché essa (di) norma regola i rapporti tra veicoli che tengono un normale andamento.

Nel caso di specie, al contrario, il comportamento anomalo del conducente ha impedito al conducente dell'autocarro che lo seguiva, di porre in essere una condotta di guida tale da evitare l'impatto.

Dalla dichiarazione del teste Ferraro, risulta che fu proprio il _____ ad urtare l'altro autocarro durante le fasi di spostamento.

La condotta delineata è idonea ad interrompere, in maniera netta, qualsiasi nesso di causalità rispetto ai danni subiti dal _____ che non si sarebbero verificati qualora avesse rispettato le norme del codice che gli imponevano di circolare senza spostarsi tra le corsie.

Le spese del presente giudizio, introdotto da altro soggetto, restano integralmente compensate tra tutte le parti anche in considerazione dell'intervenuta transazione. Il soggetto non soccombente avrebbe comunque sopportato i costi del giudizio a prescindere dalla domanda riconvenzionale del

P.Q.M.

Il Tribunale di Frosinone, sezione distaccata di Anagni, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così decide:

- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande avanzate dalle parti attrici;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta Silvestro;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.

Anagni, 18/04/2013>>.

9.

Il presente giudizio è stato promosso dalle due società **Allianz Suisse Versicherungs – Gesellschaft AG**, con sede a Zurigo (Svizzera), e **Allianz s.p.a. (già Allianz Subalpina s.p.a.)**, con sede a Trieste, nonché dall'**U.C.I. – Ufficio Centrale Italiano**, con sede a Milano con citazione notificata il 17 marzo 2016 a



UnipolSai Assicurazioni s.p.a. (subentrata nella posizione che era già di Meie Assicurazioni s.p.a.), il 22 marzo 2016 al signor Silvestro e il 24 marzo 2016 a s.r.l.

Le parti attrici, affermata la sussistenza tra di esse di una <<connessione per alternatività, determinata dalla comunanza del petitum dei tre soggetti in alternativa fra loro contro i medesimi convenuti>>, hanno chiesto di <<condannare i convenuti in solido a qualunque titolo, originario o derivativo ed anche di regresso, rivalsa o arricchimento al pagamento di euro 660.000,00 oltre interessi in favore di Allianz Suisse Versicherungs – Gesellschaft AG o, in alternativa, a UCI o, ancora in alternativa, ad Allianz s.p.a.>>.

Come si legge in citazione, il pagamento in favore degli eredi del signor Amati e di cui agli atti di quietanza in data 11 e 26 aprile 2005 era stato <<effettuato da parte di Allianz s.p.a. poi a questa rimborsato da Allianz AG>>.

A fondamento della domanda, o delle domande, di condanna vi è dunque il pagamento della complessiva somma di euro 660.000 in favore dei tre eredi Amati (evidentemente così imputati: euro 460.000,00 in favore – non è chiaro come ripartiti - dalla vedova e dal figlio maggiorenne, euro 200.000,00 in favore della figlia minorenni) e l'affermazione della esclusiva responsabilità del per <<condotta anomala>>, nella causazione del sinistro (diversamente, parte attrice non avrebbe chiesto l'intera somma di euro 660.000 a suo tempo versata ai tre eredi Amati).

10.

Tempestivamente costituitesi, le parti convenute hanno sollevato le eccezioni processuali e di merito e le contestazioni di cui alle rispettive comparse di costituzione.

In particolare, tutte le parti convenute hanno sollevato eccezione di prescrizione estintiva (si è associato alla prima udienza alle eccezioni di prescrizione tempestivamente sollevate da UnipolSai e e, come meglio si dirà al par. 27, può avvantaggiarsi della tempestiva eccezione sollevata dai litisconsorti: si richiama il verbale 22 settembre 2016).

11.

In via riconvenzionale c.d. trasversale il signor ha proposto, <<in subordine>>, illustrandole sotto la numerazione <<III.>> alle pagine 10 ss, della comparsa di risposta, domande contro UnipolSai Assicurazioni.

Anche s.r.l. ha chiesto di essere manlevata da UnipolSai in caso di sua soccombenza.

12.

La causa può essere decisa allo stato degli atti.

13.

La causa è stata istruita documentalmente.

14.

Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.

15.

La sentenza pronunciata dal giudice onorario del Tribunale di Frosinone:

a) non riporta le conclusioni delle parti (le odierne attrici non hanno fornito elementi documentali in proposito);

b) dato atto della cessazione della materia del contendere tra gli attori (ossia gli eredi del defunto signor Giovanni Amati) <<e l'UCI e, di conseguenza, tra i



soggetti garantiti da questo>>, fra i quali non vi erano né il conducente né il proprietario dell'autocarro italiano e tantomeno l'assicuratore della r.c.a. Meie Assicurazioni s.p.a. (oggi UnipolSai Assicurazioni s.p.a.), non contiene alcuna statuizione (né un chiaro passaggio motivazionale, salvo quello riguardante la transazione e la cessazione della materia del contendere) in ordine alle domande originariamente proposte dagli attori (non solo contro il conducente e il proprietario dell'autotreno svizzero e contro l'Ufficio Centrale Italiano, ma anche) contro il signor _____ e _____ s.r.l. (rispettivamente, conducente e proprietaria dell'autocarro italiano) e contro la compagnia Meie Assicurazioni s.p.a.

Il Tribunale di Frosinone ha invece pronunciato sulla domanda riconvenzionale c.d. trasversale proposta dal signor _____ conducente dell'autocarro italiano, contro le altre parti convenute, due delle quali (il conducente e il proprietario dell'autotreno svizzero) contumaci.

16.

Deve pertanto ritenersi che a seguito e per effetto della transazione con U.C.I. (la quale, come si legge nei due distinti atti di quietanza datati 11 aprile 2005 e 26 aprile 2005, <<paga anche in nome e per conto di Allianz Suisse s.p.a. e del suo assicurato per la responsabilità civile verso terzi Zanin Sergio Trasporte>>) gli eredi Amati abbiano concluso rinunciando a ogni domanda proposta in giudizio o almeno che così abbia ritenuto il Tribunale di Frosinone, in conformità peraltro agli accordi raggiunti in sede di transazione: dagli atti di quietanza si desume infatti che gli eredi Amati <<dichiarano pertanto di non avere null'altro a pretendere per qualsiasi titolo o ragione né da U.C.I. né dalla Compagnia Allianz Suisse né dal suo assicurato Zanin Sergio Trasporte, né da eventuali altri coobbligati, contestualmente rinunciando ad ogni azione verso chiunque ed in qualsiasi sede>>.

In sostanza, gli eredi Amati avevano considerato pienamente soddisfacente il pagamento effettuato in loro favore. Al tempo stesso, essi avevano dichiarato di cedere a U.C.I. e Allianz Suisse s.p.a. <<ogni proprio diritto, azione e ragione contro i corresponsabili civili e contro chiunque altro, restando quindi in facoltà di U.C.I. e Allianz Suisse s.p.a. di far valere ovunque e contro chiunque i diritti nascenti dalla presente cessione>>.

Richiamata questa clausola della transazione, sin dalla comparsa di costituzione _____ s.r.l. ha eccepito la <<inammissibilità del giudizio>> per <<avvenuta consumazione del diritto>> affermando che <<le Società attrici>>, non avendo formulato nel processo svoltosi davanti al Tribunale di Frosinone alcuna domanda restitutoria ed avendo anzi chiesto, in sede di precisazione delle conclusioni, la declaratoria della cessazione della materia del contendere, avevano tenuto un comportamento che <<equivale ad aver rinunciato a coltivare la domanda nei confronti di tutti gli altri convenuti (ivi compresa la _____ s.r.l.) e [che] <<determina l'estinzione del giudizio, precludendo ogni successiva attività giurisdizionale volta a far valere il relativo diritto. Sicché, la domanda di restituzione delle somme corrisposte dalle Società attrici in favore degli eredi del Dott. Giovanni Amati non è più proponibile>>.

L'eccezione così formulata da _____ s.r.l. non è fondata.

Da un lato, solo U.C.I. (e non anche le due società odierne attrici: in particolare, Allianz Suisse) era parte del giudizio poi definito dal Tribunale di Frosinone.

Dall'altro, non vi sono elementi positivi (la convenuta non li ha forniti) per ritenere che U.C.I. (che peraltro non aveva versato somme in favore degli eredi Amati e che – come di seguito si dirà – non è legittimato a chiedere in questa sede la condanna dei convenuti al pagamento di euro 660.000) avesse rinunciato (anche



in nome e per conto di Allianz Suisse) ad ogni azione nei confronti delle altre parti citate in giudizio dagli eredi Amati né ragioni in diritto (la convenuta non li ha illustrati) per considerare preclusa in questa sede l'esperibilità di azioni di condanna fondate sul presupposto della responsabilità (esclusiva o quanto meno solidale) del conducente dell'autocarro con targa italiana nella causazione del sinistro del 29 giugno 1999 e dell'avvenuto pagamento agli eredi Amati della somma pattuita in transazione.

17.

Nulla dice la sentenza in ordine ad una domanda proposta da U.C.I. sin dall'inizio, oppure in corso di causa e dopo la transazione con gli attori, contro gli altri convenuti (allora contumace), e Meie Assicurazioni (oggi UnipolSai).

Deve dunque ritenersi, anche sulla scorta delle allegazioni delle parti del presente giudizio, che una simile domanda verso gli altri convenuti, certo non implicita nelle mere difese volte ad ottenere il rigetto della domanda di parte attrice (quanto all'azione di regresso, v., fra le tante, Cass., sez. III, 29 aprile 2006, n. 10042; Cass., 31 marzo 2011, n. 7441; Cass., sez. III, 31 luglio 2017, n. 18969; Cass., sez. III, 27 marzo 2018, n. 7543), non fu proposta.

Resta così fermo il rigetto dell'eccezione di <<inammissibilità del giudizio>> sollevata da e di cui si è detto al par. 16.

18.

Si tratta ora di analizzare la pluralità di domande proposte in via alternativa con l'atto introduttivo e di stabilire in capo a quale soggetto vada intestata l'azione e ciò al fine di esaminare preliminarmente l'eccezione di carenza di legittimazione attiva (v. in particolare le difese di UnipolSai) e quella di prescrizione.

Le stesse attrici affermano che il credito fatto valere spetta ad un soggetto solo.

Si rimanda all'atto di citazione, alle memorie *ex art.* 183, 6° co., c.p.c. e alla comparsa conclusionale, nella quale si legge che: <<fermo restando che spetta al Giudice anche la scelta della domanda da esaminare per prima, per seconda e per ultima, le attrici ritengono che l'ordine preferenziale sia il seguente: 1. Allianz AG che è il soggetto mandante e depauperato, per conto del quale il ristoro è stato pagato; 2. Allianz S.p.A. che è il soggetto che ha materialmente provveduto al pagamento del risarcimento del danno per conto di Allianz AG; 3. UCI che, nell'originaria causa di risarcimento rivestiva solo formalmente e per conto di Allianz AG il ruolo di parte>>; il che conferma come, anche alla luce dei rapporti tra le stesse attrici, non vi sia in concreto un effettivo conflitto di interessi.

19.

Il primo degli atti interruttivi della prescrizione del diritto qui azionato è la lettera datata **2 aprile 2015** scritta dall'avv. Giorgio Spadafora, che nel giudizio davanti al Tribunale di Frosinone era uno dei due difensori di U.C.I. e che in quella veste scriveva.

La lettera è stata spedita a UnipolSai Assicurazioni (subentrata a Meie Assicurazioni s.p.a.), s.r.l. e Silvestro (mancano peraltro gli avvisi di ricevimento).

Con tale lettera l'avv. Spadafora, richiamata l'intenzione dei suoi rappresentati di <<procedere [...] in via di regresso>>, chiedeva il pagamento di euro 660.000 ossia dell'intero importo pagato (materialmente da R.A.S. s.p.a., poi divenuta Allianz s.p.a.; v. anche l'atto di quietanza 11 aprile 2005, doc. 3 di parte attrice) in corso di causa agli eredi Amati.

Si rimanda alla lettura del doc. 4 prodotto con l'atto di citazione:



<<[...] confermo che in corso di causa la s.p.a. R.A.S. – ora s.p.a. Allianz – in nome e per conto di U.C.I. e di Allianz Suisse s.p.a. ha corrisposto ai familiari del defunto dr. Giovanni Amati la somma di euro 460.000 nonché l'ulteriore somma di euro 200.000. Poiché i miei rappresentati intendono procedere nei vostri confronti ed in via di regresso al fine di ottenere il rimborso delle somme erogate, Vi invito ad ogni effetto di legge a voler provvedere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della presente al pagamento delle somme sopraindicate, in difetto del che sarò costretto ad agire giudizialmente, con inutile aggravio di spese. La presente deve intendersi anche ai fini della interruzione del termine di prescrizione del citato diritto>>.

Si veda inoltre, *sub* doc. 4 allegato alla citazione, la successiva lettera datata 9 giugno 2015 inviata dal nuovo difensore delle odierne attrici, l'avv. Michael Buse, cui sono allegati gli avvisi di ricevimento da parte di UnipolSai (12 giugno 2015) e s.r.l. (17 giugno 2015).

Le conclusioni delle parti attrici sono nel senso di condannare i convenuti, in solido fra loro, a pagare euro 660.000,00 oltre accessori <<in favore di Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG o, in alternativa, a UCI o, ancora in alternativa, ad Allianz S.p.A.>>.

20.

Come pacifico (v. le stesse allegazioni delle parti attrici), l'onere economico del pagamento delle somme a favore degli eredi Amati è gravato su Allianz Suisse in nome e per conto della quale U.C.I. aveva concluso la transazione con gli attori del giudizio pendente davanti al Tribunale di Frosinone.

Al fine di individuare il soggetto titolare dell'azione è irrilevante il fatto che materialmente quel pagamento sia stato effettuato da R.A.S. s.p.a. ora Allianz s.p.a., evidentemente in base a rapporto di mandato con la società svizzera.

A fondamento delle domande di condanna proposte in alternativa vi è (anche) il fatto dell'avvenuto pagamento della complessiva somma di euro 660.000 in favore degli eredi Amati: quale che sia la corretta qualificazione giuridica di tale atto solutorio (in particolare, se adempimento del terzo o adempimento per l'intero da parte del condebitore solidale), esso assume un rilievo decisivo per la soluzione del problema riguardante la legittimazione attiva.

Il pagamento è da imputare alla sola Allianz Suisse Versicherungs – Gesellschaft AG che è dunque il soggetto (unico) legittimato ad agire.

21.

Ciò premesso, esclusa la legittimazione attiva, intesa come titolarità del rapporto sostanziale, di Allianz s.p.a. e di U.C.I. (che pure era parte del giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Frosinone ma che nulla ha versato agli eredi Amati e che ha concluso la transazione in nome e per conto di Allianz Suisse), si tratta di esaminare le domanda di condanna proposte in alternativa tra loro da Allianz Suisse Versicherungs – Gesellschaft AG.

22.

Sul tema della qualificazione della domanda di condanna, l'attrice Allianz Suisse propone diverse soluzioni tra loro alternative e che in comparsa conclusionale (ma v. già la prima memoria istruttoria) sono presentate nel seguente <<ordine preferenziale>>:

- arricchimento senza causa;
 - regresso;
 - surroga, vuoi per pagamento (art. 1203, n. 3, c.c.), vuoi per adempimento del terzi (art. 1201 c.c.), <<a seconda che rispettivamente, del sinistro fosse stato ritenuto responsabile il conducente Sergio Pettinaro o il
- così



si legge nella prima memoria istruttoria, con espresso richiamo a Cass., sez. III, 31 maggio 2006, n. 12991 che però si riferiva ad un caso almeno in parte diverso da quello ora in esame, in quanto l'attore, che aveva proposto in alternativa domanda di indennizzo (arricchimento senza causa) o di rimborso, aveva volontariamente versato al danneggiato da incidente stradale una somma a titolo di risarcimento danni prima di instaurare il giudizio contro il conducente dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro; inoltre, secondo la Cassazione, quel versamento era stato eseguito *sub condicione*, ossia era stato condizionato all'accertamento delle effettive responsabilità nella causazione del sinistro stradale, cosa non avvenuta nel caso qui in esame, tanto è vero che U.I.C. nel giudizio già da tempo pendente davanti al Tribunale di Frosinone non propose alcuna domanda contro gli odierni convenuti; infine, nel caso oggetto del presente giudizio, a differenza di quello esaminato dalla Cassazione, vi è una espressa dichiarazione dell'*accipiens* (gli eredi Amati) di surrogare nei propri diritti il *solvens*.

Non si ravvisa una nullità della citazione, dovendosi piuttosto risolvere il problema della qualificazione giuridica in vista di una decisione sul merito.

Anzi, a ben vedere la soluzione di tale problema è strettamente connessa alla ripartizione in concreto delle responsabilità per l'evento - morte, tema questo da indagare e approfondire solo ove non si ravvisi l'estinzione del diritto azionato per effetto della prescrizione.

23.

Va a tal proposito rilevata l'oscurità o la lacunosità della sentenza del Tribunale di Frosinone in ordine alla domanda proposta dagli eredi Amati contro le odierne parti convenute poiché nel dispositivo non vi è alcuna statuizione relativa a quel rapporto processuale (che pare dunque anch'esso rientrare sotto il primo capo di dispositivo: <<- *dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande avanzate dalle parti attrici*>>, coerentemente oltretutto con le dichiarazioni rese dagli attori nelle quietanze contenenti le clausole della transazione), mentre gli argomenti svolti in parte motiva sono inerenti unicamente alla diversa e autonoma domanda riconvenzionale trasversale svolta dal convenuto contro il conducente dell'autotreno svizzero, il proprietario di tale veicolo e il suo assicuratore (in giudizio, U.C.I.).

Da qui il contrasto tra le parti del presente giudizio.

Secondo parte attrice, si è formato il giudicato sulla esclusiva responsabilità del (anche) rispetto al sinistro in cui era rimasto vittima il signor Amati, conducente dell'autovettura Mercedes, che aveva perso la vita a causa dell'impatto con l'autocarro con targa italiana, fermo di traverso sulla carreggiata.

Secondo le parti convenute, invece, contro di esse non si è formato alcun giudicato sulla domanda proposta dagli eredi Amati e ciò in quanto il giudice si era limitato a dar atto della integrale cessazione della materia del contendere su quella domanda per effetto della transazione raggiunta in corso di causa dagli attori con U.C.I..

Nel giudizio davanti al Tribunale di Frosinone, il signor che era conducente ma non proprietario dell'autocarro, aveva chiesto il risarcimento dei danni (da lesioni personali) conseguenti al tamponamento tra i due autoveicoli pesanti: va ricordato che era l'autotreno svizzero a trovarsi dietro l'autocarro italiano, sia pur non esattamente sulla stessa linea ideale.

Dalla lettura della motivazione, alla luce del dispositivo (<<*Il Tribunale di Frosinone, sezione distaccata di Anagni, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così decide: - dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande avanzate dalle parti attrici; - rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta Silvestro; - compensa interamente tra le parti le spese processuali*>>), si desume



che il giudice, dopo aver accertato la cessazione della materia del contendere sulla domanda di condanna proposta dagli attori, si è pronunciato sulla sola domanda di condanna avente ad oggetto i <<danni subiti dal <<[...] La condotta delineata è idonea ad interrompere, in maniera netta, qualsiasi nesso di causalità rispetto ai danni subiti dal <<che non si sarebbero verificati qualora avesse rispettato le norme del codice che gli imponevano di circolare senza spostarsi tra le corsie. [...]>>>>, domanda rispetto alla quale Meie Assicurazioni s.p.a. era estranea (così come estranei erano gli attori: cfr. la comparsa di risposta di <<doc. 4 prodotto dall'odierno convenuto ed è a questo proposito, ossia sotto il limitato angolo visuale della controversia riguardante i soli danni (da lesioni personali, oltre a esborsi per <<spese per cure e visite>> e danno patrimoniale da <<per la forzata assenza dal lavoro>> e <<danno [...] derivante al comparante dalla perdita delle relative spettanze extrasalariali>>) <<subiti dal <<a causa dell'urto (tamponamento) tra i due veicoli pesanti e senza alcun riferimento al successivo impatto dell'automobile contro l'autocarro con targa italiana, che il Tribunale di Frosinone ha affermato che <<ha causato esclusivamente il sinistro>>.

Dove per sinistro si intende lo scontro tra i due autoveicoli pesanti e non quello oggetto della domanda svolta dagli eredi Amati.

Manca dunque la coincidenza del fatto storico di cui parla Allianz Suisse.

Come si è detto, lo scontro tra la Mercedes condotta dal signor Amati e l'autocarro con targa italiana, ormai fermo, condotto dal signor <<è invece evento del tutto irrilevante rispetto alla domanda riconvenzionale trasversale, tant'è vero che la condotta di guida del signor Amati, che a quanto pacificamente si desume dagli atti procedeva ad elevata velocità, non è stata minimamente presa in considerazione (e non doveva esserlo) ai fini di una decisione sul merito della domanda svolta dagli attori, per la ragione che su quella domanda era ormai cessata la materia del contendere, e nemmeno sul merito della domanda riconvenzionale proposta dal <<rivolta unicamente contro il conducente e il proprietario dell'autotreno con targa svizzera.

D'altronde contro le odierne parti convenute, già citate in giudizio davanti al Tribunale di Frosinone, al momento del passaggio in decisione non vi era (più) alcuna domanda di condanna da esaminare: da un lato, gli attori, incassata la somma posta a carico di Allianz Suisse, avevano dichiarato che la causa da essi promossa era da intendersi <<transatta e abbandonata, con rinuncia agli atti e all'azione>> (v. gli atti di quietanza); dall'altro, U.C.I. non aveva proposto alcuna domanda contro gli odierni convenuti.

A non diverse conclusioni si giunge esaminando la statuizione sulle spese, in quanto dall'analisi della parte motiva si desume che il giudice ha considerato esclusivamente la domanda riconvenzionale trasversale proposta dal

affermando che <<il soggetto non soccombente>>, ossia U.C.I. (gli altri due convenuti in riconvenzionale erano contumaci e dunque a loro non spettava neppure astrattamente alcuna liquidazione delle spese), si sarebbe dovuto costituire (perché convenuto dagli attori) e sostenere i costi del giudizio anche in assenza della domanda riconvenzionale trasversale: il giudice ha dunque concluso nel senso della compensazione delle spese tra <<Salinato e U.C.I. (soggetto che, pur non soccombente nell'ambito di quello specifico rapporto, <<avrebbe comunque sopportato i costi del giudizio a prescindere dalla domanda riconvenzionale del

Condivisibile o meno questa motivazione (la sentenza non è stata appellata da U.C.I. sulle spese), manca del tutto, in parte motiva così come nel dispositivo, una sia pur minima traccia di una astrattamente ipotizzabile statuizione sulle spese, rispetto alla domanda originariamente proposta dagli eredi Amati contro gli odierni



convenuti, da pronunciare in applicazione del criterio della soccombenza virtuale: ma in concreto non vi era nessuna ragione di adottare una simile statuizione, in quanto gli attori (che in forza della transazione avevano altresì ricevuto una somma a titolo di rimborso delle spese processuali) avevano rinunciato <<agli atti e all'azione>> cedendo <<ogni proprio diritto, azione e ragione contro i corresponsabili civili e chiunque altro>> a U.C.I. e Allianz Suisse che però nessuna domanda di condanna alle spese aveva proposto contro e Meie Assicurazioni.

La soluzione più aderente al tenore della sentenza del Tribunale di Frosinone, analizzata nel suo complesso e in relazione alle conclusioni finali delle parti, è dunque la seguente: il giudice della causa risarcitoria, dato atto della integrale soddisfazione della pretesa creditoria degli eredi Amati e dichiarata cessata la materia del contendere (in dispositivo non sono contenute altre specificazioni), ha ritenuto assorbita ogni questione inerente alla domanda di condanna originariamente proposta dagli attori anche nei confronti degli odierni convenuti.

Se così non fosse, dovrebbe allora concludersi che il giudice ha omesso di pronunciarsi sul punto (ma nemmeno Allianz Suisse lo afferma), ma l'omessa pronuncia su una domanda non comporta il giudicato (Cass., sez. III, ord. 25 gennaio 2018, n. 1828; v. anche la vicenda processuale esaminata da Cass., sez. III, 3 novembre 2004, n. 2105).

24.

L'azione di condanna all'indennizzo *ex art.* 2041 c.c. non può essere accolta.

24.1.

La qualificazione in termini di arricchimento senza causa condurrebbe ad una pronuncia di improponibilità della domanda per carenza del carattere sussidiario (art. 2042 c.c.: e si tratta di questione rilevabile d'ufficio: fra le altre, v. Cass., sez. III, 5 agosto 2005, n. 16594; Cass., sez. VI-1, ord. 3 novembre 2017, n. 26199; Cass., sez. I, ord. 26 gennaio 2018, n. 2046; dunque, infondate sono le affermazioni svolte da Allianz Suisse in memoria di replica a proposito dell'eccepita tardività delle deduzioni di UnipolSai; sul diverso tema della decorrenza della prescrizione del diritto del depauperato, v. Cass., sez. III, 3 marzo 1997, n. 1863; Cass., sez. III, 29 marzo 2005, n. 6570), ben potendo l'attrice, come in realtà ha fatto, avvalersi contro i convenuti di altre azioni (non importa se, in ipotesi, prescritte: tra le tante, v. Cass., sez. lav., 10 giugno 2005, n. 12265; Cass., sez. VI.1, ord. 29 dicembre 2011, n. 29916), ossia l'azione di surroga (volta a recuperare l'intera somma pagata in forza della transazione ed esercitata dunque quale successore nel rapporto obbligatorio dal lato attivo, ossia nella posizione già spettante al danneggiato da fatto illecito) e l'azione di regresso (volta a recuperare la somma pagata in eccesso rispetto alla propria quota di responsabilità ed esercitata quale coobbligato).

Detta qualificazione in ogni caso non appare convincente, avendo Allianz Suisse (tramite altri soggetti mandatari) pagato ai congiunti della vittima del sinistro la complessiva somma di euro 660.000 (comprensiva di euro 50.000 per spese legali) per effetto di una autonoma e consapevole determinazione, tradottasi nel contratto di transazione (causa del pagamento), e non certo nella veste di soggetto estraneo al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio dagli eredi Amati: l'attrice, che nella causa di risarcimento danni era sostituita da U.C.I. (dotata della formale qualità di convenuta), ha infatti eseguito il pagamento nel proprio interesse, quale assicuratore della r.c.a. dell'autotreno con targa svizzera coinvolto nell'incidente stradale, e dunque per evitare una condanna o meglio per evitare di essere condannata a pagare una somma maggiore e dunque non certo nella consapevolezza della propria estraneità rispetto al debito: tanto è vero che la transazione era intervenuta in pendenza della causa risarcitoria nella quale erano convenuti anche U.C.I., il conducente Sergio Pettinaro e l'assicurato Zanin Sergio



Trasporte e che per effetto della transazione la causa era stata abbandonata dagli eredi Amati <<con rinuncia agli atti e all'azione>>. Per effetto della transazione, Allianz Suisse aveva altresì ottenuto anche la dichiarazione degli eredi Amati <<di non costituirsi parte civile>> nel procedimento penale n. 2580/99 R.G.N.R. pendente davanti al Tribunale di Frosinone – sezione di Anagni e nel quale, a quanto emerge dalla documentazione agli atti, imputato era il solo signor Sergio Pettinaro, ossia il conducente dell'autotreno con targa svizzera (v. il doc. 9 prodotto dal convenuto

Dunque, il pagamento effettuato in favore degli eredi Amati è stato eseguito dall'assicuratore della r.c.a. (obbligato *ex contractu* a tenere indenne l'assicurato responsabile del fatto illecito) in forza di una transazione intervenuta in corso di causa e non certo condizionata (come invece aveva ritenuto Cass., sez. III, 31 maggio 2006, n. 12991 nel diverso caso sottoposto al suo esame) all'accertamento delle effettive responsabilità nella causazione del sinistro stradale, perché di ciò nessuna menzione è stata fatta in transazione. Al contrario, il pagamento, che pure è stato offerto (da Allianz Suisse) ed è stato accettato (dai danneggiati) come integralmente soddisfacitivo, è stato eseguito da chi si presentava come coobbligato, almeno in parte, al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro del 29 giugno 1999 (avendo l'*accipiens* dichiarato di ricevere la somma di danaro <<a saldo di ogni ragione e pretesa di danno vantata a qualunque titolo, patrimoniale e non patrimoniale, diretto e indiretto, presente e futuro, in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 29/06/1999 nel quale decedeva il congiunto Amati Giovanni>>; v. inoltre la lettera datata **2 aprile 2015** dell'avv. Giorgio Spadafora nella quale si afferma il diritto al regresso) e con la espressa pattuizione, a favore del *solvens*, della cessione da parte dell'*accipiens* di <<ogni proprio diritto, azione e ragione contro i corresponsabili civili e contro chiunque altro, restando quindi in facoltà di U.C.I. e Allianz Suisse spa di far valere ovunque e contro chiunque i diritti nascenti dalla presente cessione>> (ecco un'altra significativa differenza rispetto al caso trattato da Cass., sez. III, 31 maggio 2006, n. 12991).

Si richiama quanto affermato dalla Cassazione: la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ipotesi di estinzione del processo di creazione giurisprudenziale correlata alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio e alla impossibilità di dichiarare la rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale, ha natura di pronuncia di mero rito ed è inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo il giudicato formarsi solo sul venire meno dell'interesse a proseguire quello specifico giudizio (Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1048; Cass., sez. lav., 25 marzo 2010, n. 7185; Cass., sez. III, 24 febbraio 2015, n. 3598, in *Corr. giur.*, 2016, 390; Cass., sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312, che ha enunciato il seguente principio di diritto: <<la declaratoria di cessazione della materia del contendere o la valutazione di soccombenza virtuale per la liquidazione delle relative spese di lite non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato sul merito delle questioni che erano oggetto della controversia, né in ogni caso di precluderne la riproposizione in diverso giudizio>>).

Resta il fatto che allo stato gli atti l'affermazione di Allianz Suisse, secondo cui esclusivo responsabile della morte del signor Amati è il conducente dell'autocarro italiano (il convenuto Salinari), è del tutto priva di riscontri e non può trovare fondamento su un giudicato insussistente (l'attrice in sede di precisazione delle conclusioni finali non ha riproposto le istanze istruttorie che si intendono così rinunciate) ed è anzi positivamente smentita dai dati obiettivi, tra i quali la posizione dei due autoveicoli pesanti prima dell'urto (l'autocarro italiano condotto dal signor Salinari viaggiava sulla corsia di marcia lenta con parte delle ruote di destra sulla corsia di emergenza ed era seguito dall'autotreno svizzero che occupava la corsia di marcia lenta), il punto d'urto tra l'autotreno e



l'autocarro (localizzato sulla corsia di marcia lenta, a 0,75 m. dalla striscia longitudinale bianca che divide la corsia di emergenza da quella lenta), il segno di scalfittura (*<<che dopo un breve tragitto in senso longitudinale converge verso destra>>*) a partire dal punto d'urto, i danni riportati dai due automezzi, la violenza dell'urto (oltre ai danni nella parte anteriore, conseguenti all'urto contro il manufatto in cemento, il c.d. new jersey, l'autocarro, poi investito dall'autovettura Mercedes, presentava lo *<<sfasciamento completo di tutta la parte posteriore con interessamento della barra portante>>*, mentre l'autotreno aveva riportato danni riguardanti *<<la sola motrice che risulta fortemente danneggiata nella parte anteriore con rientranza del radiatore>>*) e lo spostamento dell'autocarro causato dal tamponamento la collisione dell'autocarro (successiva al tamponamento subito) contro il guarda rail laterale destro, i *<<segni del pneumatico che dalla corsia di emergenza rientrano verso il centro strada>>* (indicativi dello spostamento dell'autocarro dopo il violento tamponamento), la posizione statica terminale assunta dai veicoli: dati questi già rilevati dalla Polizia Stradale intervenuta sul luogo del sinistro (sul quale non risulta fosse stato fu trovato dalla Polizia – almeno a leggere l'informativa come prodotta - il signor Antonio Ferraro, non indicato fra i testi richiesti con l'atto di citazione degli eredi Amati ma sentito, su istanza di U.C.I., come testimone nel processo definito dal Tribunale di Frosinone, una prima volta il 15 maggio 2006 per rogatoria, una seconda volta il 25 gennaio 2011) e che si desumono dall'informativa prodotta dal convenuto come doc. 2 (*<<giunto all'altezza della progressiva chilometrica 605 + 313,50, nel mentre viaggiava sulla corsia di marcia lenta e parte delle ruote di destra sulla corsia di emergenza >>* l'autocarro *<<... veniva violentemente tamponato nella parte posteriore dall'autotreno ... svizzero ... L'urto di fortissima entità si concretizzava tra la parte anteriore dell'autotreno e la parte posteriore centro sinistra* [la parola destra è stata corretta: v. anche la deposizione 22 novembre 2005 dell'ispettore capo Caponi, n.d.r.] *dell'autocarro Renault... l'autocarro Renault, in deviazione verso destra, strisciava contro il guardavia laterale stesso lato, proseguiva in avanti e successivamente in fase di sbandamento incontrollato, rientrava sulle corsie di marcia, le attraversava e terminava con la parte anteriore contro il manufatto in cemento centrale. L'autotreno, dopo il tamponamento, proseguiva in avanti sulla stessa corsia sino a raggiungere la sua posizione statica all'altezza della chilometrica 605 + 545,30. Poco dopo, sulla corsia di sorpasso, sorraggiungeva l'autovettura Mercedes 200 E [...] condotta da proprietario Amati Giovanni, il quale urtava con la propria parte anteriore con accentuazione verso il lato guida contro la parte centro posteriore destra dell'autocarro Renault. L'urto di fortissima entità, provocava l'asportazione del tetto dell'autovettura nonché la decapitazione del conducente Amati. L'autovettura tamponante, dopo l'urto, subiva una rotazione su se stessa, terminando con la parte posteriore, violentemente, contro il guardavia laterale di destra. Di seguito, l'autovettura in fase incontrollata proseguiva in avanti sino a raggiungere la progressiva chilometrica 605 + 474,25 ove si arrestava sulla corsia di marcia lenta con la parte anteriore verso Napoli e il guidatore al posto di guida incastrato e decapitato. Successivamente nella zona del sinistro ove la carreggiata era cosparsa di detriti ed altro, sorraggiungeva l'autovettura Fiat Tempra [...] condotta da Ferrillo Tommaso Massimo che, a causa del sollevamento del materiale sulla carreggiata, riportava danni nella parte anteriore e sottostante del veicolo>>*). Tale ricostruzione era stata confermata in udienza, il 22 novembre 2005, dall'ispettore capo Bruno Caponi, sentito come testimone (v. il documento allegato alla memoria n. 2 depositata da

A ciò si aggiunga il fatto che non furono applicate al sanzioni amministrative (v. la comunicazione 11 ottobre 1999 della Prefettura di Frosinone: *<<il procedimento amministrativo relativo al sinistro in trattazione è*



stato archiviato in quanto non sono emersi elementi di responsabilità nella causazione del sinistro da parte della S.V.>>, doc. 3 prodotto dal convenuto e che fu sottoposto a processo penale solo il signor Sergio Pettinaro, conducente dell'autotreno svizzero, imputato del reato di cui agli artt. 41 e 589 c.p. <<per aver cagionato, in concorso di cause indipendenti, con una condotta negligente ed imprudente, mentre era alla guida dell'autotreno [...], la morte di Giovanni Amati perché, tamponando l'autocarro Renault [...] che lo precedeva in corsia di marcia lenta e facendolo sbandare verso destra, lo portava ad occupare, a seguito dello sbandamento, la corsia di sorpasso percorso dall'Amati a bordo dell'autovettura Mercedes [...] ad una velocità che non consentiva al medesimo alcuna manovra per evitare il violento impatto tra la parte anteriore sx della sua autovettura e la parte posteriore dx dell'autocarro Renault, a seguito del quale l'Amati risultava decapitato>>.

In tale contesto - che rende poco attendibile e comunque di per sé insufficiente a fondare una affidabile ricostruzione del fatto la deposizione (assunta una prima volta a distanza di circa sette anni dal fatto, una seconda volta a distanza di dodici anni) del teste Ferraro, neppure collimante (ad es. quanto alla descrizione dei movimenti dei due autoveicoli pesanti coinvolti nel sinistro prima del tamponamento o alla posizione dell'autoarticolato del teste rispetto all'autotreno svizzero) con la dichiarazione scritta rilasciata dal signor Pettinaro (doc. 6), in sé contraddittoria (nella seconda audizione, quella del 25 gennaio 2011, il teste Ferraro e per la prima volta aveva dichiarato che il <<furgoncino>>, ossia l'autocarro condotto dal si trovava alla sinistra del <<camion>> che lo precedeva, ossia l'autotreno condotto dal Pettinaro, e che zigzagava <<mentre sorpassava il camion>>: manovra neppure descritta dal Pettinaro nel doc. 6) e in ogni caso, confermando anch'essa la circostanza del tamponamento (peraltro espressamente riconosciuta dal signor Pettinaro, doc. 6, e pacifica in atti) certamente inidonea a fondare di per sé un giudizio di esclusiva responsabilità del signor tanto più alla luce della disciplina posta dall'art. 2054 c.c., rispetto alla morte del signor Amati - sono evidenti le ragioni che indussero U.C.I. e Allianz Suisse ad una transazione con gli eredi Amati.

Se dunque con la sentenza del Tribunale di Frosinone non si è formato il giudicato sulla domanda di condanna allora proposta dagli eredi Amati contro gli odierni convenuti, ed attesi gli elementi obiettivi riguardanti la dinamica del sinistro, nel caso concreto non è configurabile in capo ad Allianz Suisse un pregiudizio, commisurato alla somma versata in attuazione della transazione con gli eredi della vittima, correlato all'altrui ingiustificato arricchimento e suscettibile di indennizzo ex art. 2041-2042 c.c., e ciò conferma la mancanza di sussidiarietà, perché:

- se per la morte del signor Amati si ravvisa l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autotreno con targa svizzera (il Tribunale di Frosinone non si era pronunciato sulla domanda risarcitoria proposta dagli eredi della vittima), allora l'attrice ha pagato la somma transattivamente concordata al fine di evitare una condanna più pesante: in ogni caso l'attribuzione patrimoniale in favore degli eredi Amati non sarebbe priva di causa né avrebbe arricchito gli odierni convenuti;

- se si ravvisa l'ipotesi (che in realtà va esclusa sulla base degli atti, in mancanza oltretutto della stessa allegazione di fatti idonei a fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2054, 1° co., c.c.) di esclusiva responsabilità dell'odierno convenuto Silvestro conducente dell'autocarro con targa italiana (il Tribunale di Frosinone aveva respinto la sua domanda riconvenzionale trasversale, ma non si era pronunciato sulla domanda risarcitoria proposta dagli eredi della vittima), allora l'attrice ha a disposizione l'azione di surroga e può dunque chiedere il pagamento dell'intera somma a suo tempo versata agli eredi della vittima;



- se si ravvisa l'ipotesi di corresponsabilità dei due conducenti, allora Allianz Suisse ha a disposizione l'azione di regresso, menzionata nella lettera 2 aprile 2005 dell'avv. Spadafora (sulla <<corresponsabilità>> come <<indefettibile presupposto dell'azione di regresso>>, v. Cass., sez. III, 3 novembre 2004, n. 21056, in *Foro it.*, 2005, I, 1404).

24.2.

In ogni caso, anche a voler ritenere (e contro le conclusioni appena raggiunte) esperibile l'azione di ingiustificato arricchimento, l'affermato diritto all'indennizzo ex art. 2041 c.c. sarebbe estinto per intervenuta prescrizione, in quanto l'atto interruttivo allegato da Allianz Suisse (ossia, la lettera dell'avv. Giorgio Spadafora datata **2 aprile 2015**, nella quale si preannuncia, in mancanza di rimborso, la proposizione di una domanda giudiziale per far valere il diritto al regresso) non è pertinente all'azione ora in esame (regresso e arricchimento senza causa hanno *causa petendi e petitum* diversi e si pongono in una relazione di reciproca non fungibilità) e dunque è in realtà è inidoneo ad interrompere la prescrizione (che nella prospettazione di parte attrice decorre dall'aprile 2005) del diritto all'indennizzo equivalente alla minor somma tra diminuzione patrimoniale subita ed arricchimento (cfr. in motivazione, Cass., sez. III, 29 marzo 2005, n. 6570, par. 5.2. e seguenti), mentre l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato ben oltre il decennio dall'affermato pagamento della somma complessiva di euro 660.000,00 agli eredi Amati (lo stesso ragionamento vale quanto alla lettera 9 giugno 2015 dell'avv. Buse).

24.3.

Occorre dunque esaminare le altre soluzioni prospettate dall'attrice.

25.

La domanda di condanna proposta da Allianz Suisse potrebbe essere astrattamente qualificata con riferimento:

a) allo schema della surroga, avuto riguardo al pagamento eseguito in favore degli eredi del signor Amati (art. 1203, n. 3, c.c.; ma l'attrice considera anche l'ipotesi del pagamento del terzo, art. 1201 c.c.) o al tenore della transazione e dunque all'accordo delle parti (negli atti di quietanza, infatti, gli eredi Amati avevano espressamente dichiarato di <<cedere a favore di U.C.I. e Allianz Suisse s.p.a. ogni proprio diritto, azione e ragione contro i corresponsabili civili e contro chiunque altro, restando quindi in facoltà di U.C.I. e Allianz Suisse s.p.a. di far valere ovunque e contro chiunque i diritti nascenti dalla presente cessione>>), per affermare conseguentemente che Allianz Suisse, tramite U.C.I., è subentrata nella posizione creditoria vantata dagli attori della causa svoltasi davanti al Tribunale di Frosinone;

oppure

b) allo schema del regresso ex art. 2055 c.c. (anche se, come si è detto, la sentenza del Tribunale di Frosinone non ha pronunciato alcuna condanna di U.C.I. o del proprietario e del conducente dell'autotreno svizzero né si è espressa sulla responsabilità del conducente o del proprietario dell'autocarro italiano nei confronti degli attori), per affermare conseguentemente che Allianz Suisse può chiedere agli altri obbligati in solido il pagamento della somma eccedente la propria quota di responsabilità (si tralascia la questione riguardante la mancanza di un accertamento giudiziale in ordine all'*an* e al *quantum* della responsabilità solidale).

26.

Più aderente al caso concreto ossia alla domanda così come proposta, ma a condizione di ritenere il signor Sergio Pettinari (conducente dell'autotreno assicurato da Allianz Suisse) esente da ogni responsabilità, appare lo schema *sub*



a), considerato che Allianz Suisse, subentrata nella posizione creditoria già facente capo agli eredi Amati, ha chiesto ai convenuti esattamente il pagamento dell'intera somma da essa versata ai danneggiati affermando l'esclusiva responsabilità del signor (conducente dell'autocarro assicurato da Meie oggi UnipolSai) nella causazione dell'incidente mortale.

Lo schema *sub b)* potrebbe invece prestarsi all'accoglimento parziale della domanda di condanna ove si ravvisasse rispetto al sinistro mortale una responsabilità concorrente dei conducenti dei due autoveicoli pesanti, non importa se fondata sull'accertamento di una colpa in concreto o sull'applicazione dell'art. 2054 c.c.

Ad ogni modo, quale che sia la soluzione più corretta al problema qualificatorio ora in esame (e che dipende da profili di merito riguardo alla fondatezza o meno, ed entro quali limiti, della pretesa creditoria), appare assorbente la questione relativa alla prescrizione del credito azionato.

27.

Il convenuto può avvantaggiarsi della tempestiva eccezione di prescrizione sollevata sia da UnipolSai Assicurazioni che da s.r.l., eccezione cui il convenuto ha dichiarato di aderire già alla prima udienza di trattazione e che ha ribadito nella prima memoria istruttoria: diversamente, la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei suoi confronti potrebbe generare effetti pregiudizievoli in particolare per l'assicuratore della responsabilità civile (v. fra le altre **Cass., sez. III, 9 giugno 2014, n. 12911**; Cass., sez. III, 12 settembre 2011 n. 18648; Cass, sez. III, 22 marzo 2007, n. 6934).

28.

Con espresso riferimento all'azione di regresso del condebitore solidale (art. 2055 c.c.), UnipolSai ha eccepito la prescrizione biennale *ex art. 2947, 2° co., c.c., <<applicabile trattandosi di diritto risarcitorio derivante dalla circolazione degli autoveicoli>>*, ed ha rilevato che il *dies a quo* (per il combinato disposto di cui agli artt. 2055 e 2935 c.c.) va individuato nel giorno del pagamento eseguito dal condebitore in solido e che produce il *venir meno*, in tutto o in parte, del credito risarcitorio del danneggiato, come affermato, fra le altre, da Cass, sez. III, 3 novembre 2004, n. 21056 (v. anche Cass., sez. III, 27 giugno 1975, n. 2540, in *Giur. it.*, 1976, I, 1, 948; Cass., sez. lav., 19 settembre 1991 n. 9784; Cass., sez. III, 29 agosto 1995, n. 9100 in tema di surrogazione dell'assicuratore *ex art. 1916 c.c.*).

Dunque, UnipolSai, assumendo quale data dei due pagamenti quelle dell'11 aprile 2005 e del 26 aprile 2005 risultanti dalle quietanze prodotte (anche da UnipolSai, come documenti 1 e 2), afferma che poiché *<<il primo atto ipoteticamente interruttivo della prescrizione è stato compiuto in data 2 aprile 2015 (doc. 4 attoreo) [...] ne discende che il diritto è ampiamente prescritto>>* (la convenuta si riferisce alla lettera dell'avv. Spadafora).

<<Per completezza>>, UnipolSai ha esaminato anche l'ipotesi della cessione del *<<(supposto)>>* credito da parte degli eredi Amati in favore di U.C.I. o Allianz Suisse e, pur negandone l'opponibilità a sé (in quanto non notificata al debitore ceduto, come richiesto dall'art. 1264, 1° co., c.c.), ha concluso ugualmente nel senso dell'estinzione del diritto per intervenuta prescrizione: infatti, sostiene la convenuta, il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che egli avrebbe potuto opporre al cedente, compresa quella di prescrizione che, nella specie, decorrerebbe dalla data del sinistro (art. 2935 c.c.) o, al massimo, dalla data di notifica della citazione avanti al tribunale di Frosinone avvenuta il 19 giugno 2001 (la convenuta ha prodotto *sub doc. 3* la citazione notificata a Meie Assicurazioni il 20 giugno 2001).



29.

ha eccepito la prescrizione ordinaria *ex art. 2946 c.c.* osservando che *<<per effetto dell'intervenuta transazione, le Società attrici sono divenute titolari di ogni diritto vantato dagli eredi del dott. Giovanni Amati nei confronti dei corresponsabili civili del sinistro occorso al proprio congiunto>>*, ma poiché il giudizio risarcitorio era stato *<<avviato con atto notificato il 20 giugno 2001 (doc. 1)>>* l'azione è prescritta *<<risalendo il primo atto interruttivo al 2 aprile 2015 (documento n. 4 allegato al fascicolo di controparte)>>*.

ha fra l'altro osservato che non è nota né documentata la data del pagamento in favore degli eredi Amati.

Su tale rilievo Allianz Suisse non ha preso posizione né ha fornito chiarimenti.

<<Comunque>>, ha aggiunto la convenuta, *<<l'azione sarebbe [...] prescritta anche laddove il relativo termine decorresse dalla data di sottoscrizione dell'atto di transazione (n.d.r.: la quale - pur essendo sconosciuta - è sicuramente anteriore al mese di Aprile 2005), ovvero da quella della sottoscrizione degli atti di quietanza (11.04.2005 e 26.04.2005), per la quale la Società odierna concludente eccepisce, in ogni caso, il difetto di data certa ex art. 2704 c.c.>>*.

30.

Dal canto suo, Allianz Suisse afferma che nella specie, *<<tanto per l'azione di arricchimento, quanto per l'azione di regresso>>*, opera l'ordinario termine di prescrizione decennale decorrente non dalla data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio davanti al Tribunale di Frosinone ma dalla data del pagamento: poiché nel caso concreto *<<il pagamento non avveniva rispettivamente prima dell'11 e 26 aprile 2005>>* è pertanto *<<evidente come il termine non fosse ancora spirato alla data del primo atto interruttivo, ovvero il 2 aprile 2015 (cfr. atto di cit., doc. 4)>>* (così nella prima memoria istruttoria).

L'attrice, come si è detto, pone in alternativa domande aventi titoli diversi (innanzitutto l'arricchimento ingiustificato, in secondo luogo il regresso e infine la surroga) e afferma che *<<in ogni caso>>* la responsabilità esclusiva del signor è stata già giudizialmente accertata dalla sentenza del Tribunale di Frosinone che fa stato anche tra le parti del presente processo.

Va però rilevato, con richiamo a quanto già osservato, che non vi è un giudicato sul "fatto dannoso" di cui è stato vittima il signor Amati, che l'ipotesi della esclusiva responsabilità del convenuto non è stata dimostrata dall'attrice ed anzi è esclusa dagli elementi obiettivi acquisiti agli atti e che a fronte dell'eccezione di prescrizione l'attrice Allianz Suisse si è limitata agli argomenti di cui sopra (ordinaria prescrizione decennale, dunque *ex art. 2946 c.c.*, benché nella specie si verta in ipotesi di responsabilità aquiliana; decorrenza del termine dal pagamento) senza svolgere alcuna controeccezione in senso lato se non quella consistente nell'invocare l'*art. 2946 c.c.*

Peraltro, attesi i fatti allegati dall'attrice e posti a fondamento della domanda di condanna occorre verificare, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, se sia applicabile l'*art. 2947, 3° co., c.c.* (v., fra le altre, Cass., sez. III, ord. 21 febbraio 2011, n. 4238; Cass., sez. III, 22 dicembre 2011, n. 28292; Cass., sez. I, 7 novembre 2014, n. 23872).

31.

L'eccezione di prescrizione va esaminata alla luce dei principi in tema di qualificazione officiosa *in iure* della domanda (cfr. ad es. Cass., sez. III, 10 febbraio 2017, n. 3539) e di identificazione ad opera del giudice del tipo legale e della durata della prescrizione estintiva (fra le tante, v. Cass., sez. un., 25 luglio



2002, n. 10955; Cass., sez. VI-3, 20 gennaio 2014, n. 1064; Cass., sez. II, 18 gennaio 2017, n. 1203; Cass., sez. III, 5 luglio 2017, n. 16486).

Ciò premesso, che la domanda di condanna sia ricondotta all'uno o all'altro dei due schemi in esame, ed anche a voler ritenere valida ed efficace la cessione del credito o comunque operante il meccanismo di successione del credito per intervenuto pagamento (surrogazione per pagamento, adempimento del terzo), deve concludersi nel senso della prescrizione del credito azionato.

Sussista o meno una responsabilità esclusiva del conducente dell'autocarro con targa italiana e dunque sia ricondotta l'azione di condanna alla figura della surroga o invece a quella del regresso, deve in ogni caso dichiararsi l'estinzione del diritto di credito oggi vantato da Allianz Suisse, considerato che:

- il sinistro risale al 1999;
- la causa risarcitoria era stata promossa dagli eredi Amati nel 2001;
- il pagamento delle somme stabilite in transazione in favore degli eredi Amati risale all'aprile 2005;
- a quella data (aprile 2005) gli eredi Amati dichiararono di null'altro avere a pretendere per qualsiasi titolo o ragione da U.C.I, da Allianz Suisse o dal suo assicurato Zanin Sergio Trasporte <<né da eventuali altri coobbligati, contestualmente rinunciando ad ogni azione verso chiunque ed in qualsiasi sede>> e dichiararono altresì di <<cedere a favore di U.C.I. e Allianz Suisse s.p.a. ogni proprio diritto, azione e ragione contro i corresponsabili civili e contro chiunque altro, restando quindi in facoltà di U.C.I. e Allianz Suisse s.p.a. di far valere ovunque e contro chiunque i diritti nascenti dalla presente cessione>>);
- solo con la lettera 2 aprile 2015 l'avv. Spadafora ha posto in essere un atto interruttivo della prescrizione, riferito peraltro espressamente al diritto di regresso.

Se si ritiene (surroga) che Allianz Suisse è subentrata nella stessa posizione degli originari creditori (e dunque che ad essa <<con i diritti e le azioni sono trasferite anche le prescrizioni>>: Cass., sez. III, 3 novembre 2004, n. 21056), e anche volendo applicare l'art. 2947, 3° co., c.c., benché il signor non sia stato sottoposto a procedimento penale, e considerare il regime prescrizione (durata decennale) vigente al tempo del fatto (cfr. Cass., sez. III, 27 luglio 2012, n. 13407), allora il credito è estinto, non potendo operare la notifica dell'atto di citazione davanti al Tribunale di Frosinone come atto interruttivo con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, 2° c.c. (<<... la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio>>) e ciò perché non vi è stata una pronuncia sul merito della domanda ma una declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere (per intervenuto pagamento ad opera di una parte convenuta nel giudizio risarcitorio) equiparabile a quella di estinzione: si applica in altri termini l'art. 2945, 3° co., c.c.

Pertanto, dovendo attribuirsi alla notificazione dell'atto che ha dato inizio al giudizio davanti al Tribunale di Frosinone la natura di atto interruttivo a carattere istantaneo, deve concludersi che, anche a voler applicare una prescrizione decennale, il diritto fatto valere in surroga (l'originario credito risarcitorio nel quale è subentrata Allianz Suisse) si è prescritto al più tardi nel 2011.

Se si ritiene invece che Allianz Suisse agisce in regresso per aver risarcito il danno (come previsto dall'art. 2055 c.c., sulla falsariga dell'art. 1299 c.c. in tema di <<regresso tra condebitori>>) sia pure per effetto non di una condanna ma di una transazione stipulata in pendenza del giudizio risarcitorio, il *dies a quo* va individuato non nel giorno del sinistro stradale (come nell'ipotesi in cui si consideri la surroga e dunque il subentro nella posizione del danneggiato) ma in quello del pagamento in favore del danneggiato.

Trattandosi però di un diritto nuovo (quello al regresso) nascente dal fatto di aver pagato anche una parte di debito eccedente la misura collegata alla propria quota di responsabilità (determinata ai sensi del secondo comma o, in caso di



dubbio, del terzo comma dell'art. 2055, c.c.) e vertendosi in materia di danno da circolazione dei veicoli, si applica il termine biennale di prescrizione di cui all'art. 2947, 2° co. c.c., e non il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c. (nel caso di specie, come si è detto, non vi è stato un giudicato che abbia accertato la responsabilità di tutti i coobbligati; v. fra le altre Cass., sez. III, 13 gennaio 2015, n. 286, secondo cui, attesa l'unicità del "fatto dannoso" richiesta dall'art. 2055 e in linea con la nozione di solidarietà che lega gli autori di condotte illecite distinte da cui sia derivato un danno, il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna emessa nei confronti di un coobbligato solidale estende il termine di prescrizione di dieci anni ex art. 2953 c.c. anche nei riguardi degli altri coobbligati solidali rimasti estranei al giudizio), né quello di cui all'art. 2947, 3° co., c.c. di cui beneficiano solo le vittime (persone offese) del reato e del quale si è detto a proposito della surroga e che in ogni caso sarebbe in concreto inapplicabile non ravvisandosi, nell'ambito di un accertamento *incidenter tantum* e sulla base degli elementi obiettivi già valutati ai fini della ricostruzione del fatto e la dinamica del sinistro, la sussistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del fatto reato (manca la prova di una colpa in concreto del signor Salinari, che è criterio di imputazione della responsabilità non solo penale ma anche civile, riconducibile sotto questo ultimo profilo all'art. 2043 c.c., ben diverso dal criterio di stampo oggettivo delineato dall'art. 2054 c.c.), circostanza di cui si ha significativo riscontro nel fatto che a fronte del reato procedibile d'ufficio (art. 589 c.p.) solo l'altro conducente di autoveicolo, pesante e non il signor oggi convenuta, era stato sottoposto a processo penale (definito con sentenza applicativa della più favorevole prescrizione regolata da legge sopravvenuta).

Ne consegue la prescrizione del diritto al regresso, posto che il pagamento in favore degli eredi Amati risale all'aprile 2005 mentre il primo atto interruttivo è stato indicato da Allianz Suisse nella lettera datata 2 aprile 2015 spedita, in data non meglio precisata, dall'avv. Spadafora.

Se anche volesse applicarsi il generale termine di prescrizione quinquennale operante nel campo della responsabilità aquiliana (art. 2947, 1° co., c.c.), si giungerebbe alla medesima conclusione.

E' irrilevante il fatto che il pagamento in favore degli eredi Amati sia avvenuto in pendenza del giudizio davanti al Tribunale di Frosinone poiché, come già detto a proposito dell'azione di surroga, rispetto all'originario credito risarcitorio dei danneggiati Allianz Suisse non può beneficiare dell'effetto interruttivo permanente di cui all'art. 2945, 2° co., c.c. (la definizione del processo per cessazione della materia del contendere integra infatti l'ipotesi di cui all'art. 2945, 3° co., c.c.), mentre autonomo, e successivo alla instaurazione del giudizio promosso dagli eredi Amati, è il fatto generatore del diritto al regresso.

Ne consegue il rigetto di tutte le domande proposte da Allianz Suisse nei confronti dei convenuti.

32.

Ogni altra questione è assorbita.

33.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto delle note spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, **definitivamente** pronunciando nel **contraddittorio** delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

- **dichiara** la carenza di legittimazione attiva, rispetto alle domande di



condanna proposte contro i convenuti, di ALLIANZ S.P.A. (già Allianz Subalpina s.p.a.), con sede legale a Trieste, e di U.C.I. – UFFICIO CENTRALE ITALIANO, con sede legale a Milano;

- **rigetta** le domande di condanna proposte da ALLIANZ SUISSE VERSICHERUNGS – GESELLSCHAFT AG contro i convenuti;

- **condanna** ALLIANZ SUISSE VERSICHERUNGS – GESELLSCHAFT AG, ALLIANZ S.P.A. e U.C.I. – UFFICIO CENTRALE ITALIANO, con sede legale a Milano, in solido tra loro, a rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a. le spese processuali liquidate in euro 23.937,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15, CPA e IVA come per legge;

- **condanna** ALLIANZ SUISSE VERSICHERUNGS – GESELLSCHAFT AG, ALLIANZ S.P.A. e U.C.I. – UFFICIO CENTRALE ITALIANO, con sede legale a Milano, in solido tra loro, a rimborsare a s.r.l. le spese processuali liquidate in euro 11.427,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie 15%, CPA e IVA come per legge;

- **condanna** ALLIANZ SUISSE VERSICHERUNGS – GESELLSCHAFT AG, ALLIANZ S.P.A. e U.C.I. – UFFICIO CENTRALE ITALIANO, con sede legale a Milano, in solido tra loro, a rimborsare a TROVATO Silvestro le spese processuali liquidate in euro 23.937,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15, CPA e IVA come per legge.

Bologna, 4 giugno 2018

Il giudice
Antonio Costanzo

